

Statuto

Verbale Assemblea

- 26 novembre 2022 -



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL

C.A.S.T. CLUB AUTOMOTO STORICHE TERAMO ApS

CODICE FISCALE: 92028580675 - COSTITUITO IL: 1° marzo 2002

**PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, n. 117 (art. 101, comma 2)**

Il giorno **26** (ventisei) del mese di novembre anno **2022** (duemilaventidue)

regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo Statuto si è riunita, presso il

Ristorante Acquamarina sito a San Nicolò a Tordino (TE) in Via G. Galilei n. 1,

l'Assemblea dell'Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del

giorno:

1) Approvazione modifiche al nuovo "Statuto sociale" per rimuovere i motivi ostativi

rappresentati dal RUNTS Regione Abruzzo inerenti "una incongruità rispetto ai soci e

l'inibizione di voto dei minorenni" che fanno venir meno il principio di non

discriminazione elemento fondamentale richiamato dal Codice del Terzo Settore;

2) Varie ed eventuali.

Alle ore 11:30 in seconda convocazione, dato che in prima l'Assemblea era andata

deserta, Il Presidente dell'Associazione sig. **CELLINESE CARMINE** dichiara aperti i

lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Viene eletto a segretario, per la stesura del verbale della riunione, il sig. **DE**

DOMINICIS MARCO, che accetta; l'Assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori.

Il Presidente constata che sono presenti in Assemblea n. 29 (ventinove) soci su un

totale di 310 (trecentodieci) aventi diritto di voto, come risulta indicato nell'elenco che

si allega al presente verbale sotto la lettera **A)** e ne forma parte integrante.

Il Presidente informa i convenuti che il Decreto Legge n. 73 del 2022

(Semplificazioni) ha prorogato al 31 dicembre 2022 la possibilità per le APS di

effettuare l'ulteriore modifica statutaria in Assemblea ordinaria, quindi con la maggioranza semplificata.

Sull'**unico punto all'ordine del giorno** il Presidente comunica ai presenti che occorre eliminare dallo Statuto sociale i motivi ostativi riscontrati dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in fase di trasmigrazione, rappresentati:

- da una incongruità rispetto ai soci "tutti i soci devono avere pari diritti, pertanto un socio onorario deve avere il diritto di voto al pari degli altri soci";

- i soci minorenni devono avere diritto di voto, anche tramite la patria potestà, ma nello Statuto sociale, all'art. 6 comma 5) è scritto "Se maggiorenni hanno diritto di voto".

Quanto sopra lede il principio di non discriminazione e va rimosso in modo da mettere in coerenza gli articoli 6 e 19 dello Statuto sociale che sono in contraddizione tra loro.

Il Presidente propone di modificare i commi 3), 4) e 5) dell'articolo 6 dello Statuto sociale come di seguito riportato:

3. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e che sono intervenuti alla formazione del suo atto costitutivo. Partecipano a tutte le attività dell'Associazione e pagano la quota associativa.

4. Sono soci onorari coloro ai quali, per meriti particolari, l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio, pagano la quota associativa. La qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.

5. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscano e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

rimanendo fermo ed invariato il resto, in linea con quanto richiesto dal RUNTS, al fine di ottenere la **dovuta trasmigrazione**.

Il Presidente, pertanto, sottopone all'Assemblea lo Statuto sociale contenente le norme di funzionamento dell'Associazione nella versione da adottare, dandone lettura, articolo per articolo, e contenente le modifiche sopra indicate.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, **ponendo in votazione palese** (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. L'Assemblea, **all'unanimità**, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera **B)** e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro [art. 82, commi 3) e 5) del Codice del Terzo settore].

Null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea termina alle ore 13:00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Firmato:

IL PRESIDENTE (CELLINESE Carmine)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DE DOMINICIS Marco)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Teramo
Ufficio Territoriale di Teramo

Il presente atto è stato qui registrato il **30 NOV 2022**

al n° **1206** serie **3**

ESENTE
Versamento di € effettuato il



Silvestro Mascione

*firma su delega della Direttrice Provinciale Monica Di Meo

Allegato A)

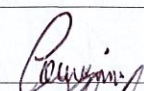
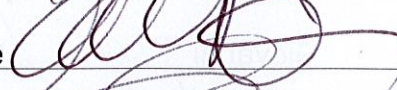
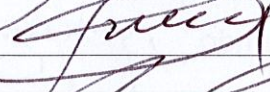
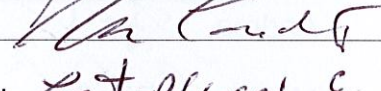
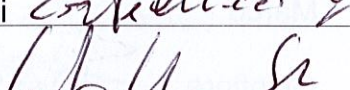
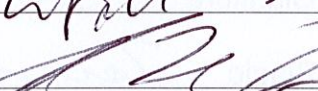
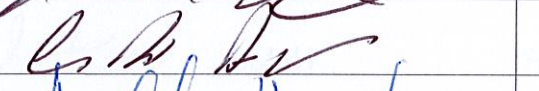
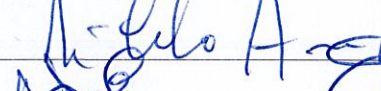
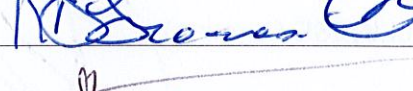
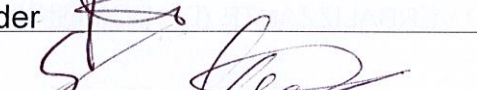
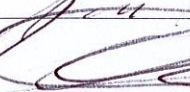
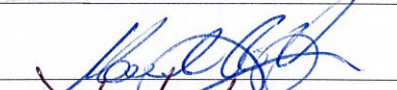
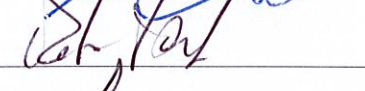
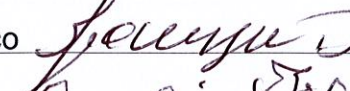
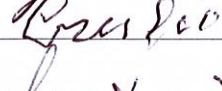
ELENCO SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

C.A.S.T CLUB AUTOMOTO STORICHE TERAMO APS

CODICE FISCALE: 92028580675 - COSTITUITA IL: 1° marzo 2002

NOMINATIVO SOCIO

FIRMA

1) CARROZZIERI	Gianluca	
2) CELLINESE	Carmine	
3) CIARAMELLANO	Daniele	
4) CERQUONE	Manuel	
5) CORTELLUCCI	Giovanni	
6) CORTELLUCCI	Sasha	
7) DE DOMINICIS	Marco	
8) DI AGOSTINO	Lucio	
9) DI CARLO	Antonio	
10) DI FRANCESCO	Claudio	
11) DI GREGORIO	Fabio Iader	
12) DI VITO	Matteo	
13) DI ZOGLIO	Alessio	
14) DI ZOGLIO	Manuel	
15) D'OSTILIO	Roberto	
16) FAENZA	Domenico	
17) FLAMMINI	Giulio	
18) LEODORI	Giuseppe	
19) LUCCI	Romeo	
20) ORSETTI	Lorenzo	

ELENCO SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

C.A.S.T CLUB AUTOMOTO STORICHE TERAMO APS

CODICE FISCALE: 92028580675 - COSTITUITA IL: 1° marzo 2002

NOMINATIVO SOCIO

FIRMA

21) PICCONE

Donatello

22) PILOTTI

Pasquale

23) ROCCI

Giovanni

24) ROTELLI

Rolando

25) SCIAMANNA

Andrea

26) SERAFINI

Marco

27) SERONE

Gianfiore

28) TARASCHI

Biagio

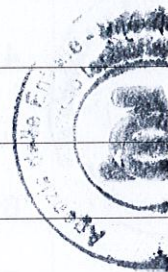
29) VITTORI

Natale

=====

IL PRESIDENTE (CELLINESE Carmine)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DE DOMINICIS Marco)



Allegato B)

Statuto del "C.A.S.T. Club Automoto Storiche Teramo APS"

Titolo I - Principi generali

Art. 1 - Denominazione, sede, adesione e durata

1. L'Associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata "**C.A.S.T. CLUB AUTOMOTO STORICHE TERAMO APS**". L'Associazione **non riconosciuta** ha sede in Teramo, frazione San Nicolò a Tordino. L'utilizzo **dell'acronimo APS** è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. L'Associazione aderisce all'**AUTOMOTOCUB STORICO ITALIANO (A.S.I.)**, si ispira ai suoi principi e si impegna a rispettarne: le norme, i regolamenti e le direttive.

3. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati.

3. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 con particolare riguardo alle lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente

articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

svolgendo le attività già dettagliate nello Statuto sociale.

Art. 3 - Scopi

L'Associazione, che svolge prevalentemente la propria attività di promozione sociale e culturale in Provincia di Teramo, si propone di:

a) mantenere vivo e diffondere l'interesse per le auto e le moto di interesse storico collezionistico;

b) promuovere la ricerca, la conservazione ed il restauro delle auto e moto di interesse storico collezionistico;

c) favorire, nel nome della comune passione per le auto e le moto di interesse storico collezionistico, l'amicizia e la solidarietà tra le persone senza alcuna distinzione di età, sesso, estrazione sociale, censo;

d) promuovere e ricercare occasioni di incontro e di confronto fra gli amatori delle auto e moto di interesse storico collezionistico;

e) instaurare rapporti con similari associazioni, operanti sia nel nostro paese che all'estero, anche per l'approfondimento delle reciproche esperienze.

Art. 4 - Attività

1. Nello specifico l'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale di:

a) organizzare raduni, mostre statiche, manifestazioni turistiche, prove di abilità, manifestazioni rievocative, concorsi di eleganza, ecc.;

b) organizzare concorsi, lotterie, rassegne, mostre, proiezioni di filmati e/o videoregistrazioni e/o servizi a contenuto sportivo, sociale e culturale, dibattiti,



convegni, scambi culturali e gemellaggi in Italia e all'estero;

c) realizzare e pubblicare, anche in via digitale e telematica, periodici specializzati, manuali, nonché materiale e documentazione tecnica a beneficio degli associati e di tutti gli interessati;

d) organizzare feste, commemorazioni, sagre, gite, manifestazioni e corsi di qualunque genere, anche in collaborazione con enti e strutture pubbliche e private;

e) raccogliere ed elargire fondi per il sostegno ed il patrocinio di iniziative anche private che ricadono nell'ambito degli scopi dell'Associazione.

2. Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione può:

- svolgere qualunque altra attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi;

- aderire ad altre associazioni o Enti nazionali, regionali o locali aventi scopi analoghi a quelli statuari esistenti o da costituire;

- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.

3. L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Gratuità

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti; è previsto solo, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

2. Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo nei limiti

fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento o, comunque, per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti e modalità di adesione

1. Possono essere soci dell'Associazione:

- tutti i cittadini, anche non comunitari residenti, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
- le persone giuridiche, le associazioni, le società ed enti;

che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo Statuto.

2. L'Associazione è costituita da: soci fondatori; soci onorari, soci ordinari e tesserati.

3. Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita all'Associazione e che sono intervenuti alla formazione del suo atto costitutivo. Partecipano a tutte le attività dell'Associazione e pagano la quota associativa.

4. Sono soci onorari coloro ai quali, per meriti particolari, l'Associazione crede conveniente tributare tale omaggio, pagano la quota associativa. La qualifica di socio onorario è conferita dal Consiglio Direttivo.

5. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente Statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscano e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse.

6. Sono tesserati coloro i quali per il tramite dell'Associazione vengono tesserati presso gli organismi nazionali ai quali l'Associazione si affilierà.

7. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la



deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri.

8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- frequentare la sede sociale nonché partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni proposte dal Consiglio Direttivo, fatte salve per queste ultime eventuali limitazioni imposte da necessità organizzative o dai regolamenti interni dell'A.S.I.;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti se maggiorenni in quest'ultimo caso non devono trovarsi in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme e dai regolamenti A.S.I.;
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Art. 8 - Doveri

1. I doveri dei soci sono:

- rispettare lo Statuto e i deliberati degli organi associativi;
- essere in regola con la quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;

- impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori, rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale.

3. I versamenti minimi necessari per l'ammissione annuale a socio sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione.

4. Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per dimissioni.

2. Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa.

3. Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo compiuto gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

4. Perde la qualità di socio per dimissioni il socio che abbia dato comunicazione scritta di voler recedere dal rapporto associativo.

5. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al punto 1, lettere b) e c), deve essere



preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive per iscritto.

6. Contro i provvedimenti di cui all'art. 9 punto 1, lettere b) e c), il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro un mese dalla data in cui è venuto a conoscenza del provvedimento. Il ricorso scritto deve essere inviato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. I provvedimenti di cui all'art. 9 punto 1, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Le dimissioni sono efficaci dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

8. La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Titolo III - Entrate e patrimonio

Art. 10 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote dei soci e dei tesserati e dai contributi specifici versati per le attività istituzionali;

b) da contributi di privati;

c) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati;

d) donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

e) dalle raccolte occasionali fondi;

f) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività (lotterie, tombole, ecc.).

3. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Utili e avanzi di gestione vengono impiegati in toto per la realizzazione delle attività statutarie.

4. Entro il 30 (trenta) marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile per la definitiva approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) di aprile per la definitiva approvazione.

5. L'Associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

6. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

7. Il rendiconto con i relativi allegati restano depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla sua lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.



Art. 11 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e immobili;
- b) da titoli pubblici e privati;
- c) da lasciti, legati e donazioni accettati dal Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Titolo IV - Organi

Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Probiviri;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, tuttavia, potrà competere, per l'esecuzione di determinati compiti, un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è il massimo organo deliberante dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci,

anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione

1. L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione a mezzo di avviso da affiggere nella sede sociale e eventualmente anche per il tramite di ausili telematici.

2. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per la riunione.

3. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art. 15 - Tempi e scopi della convocazione

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo ed il rendiconto patrimoniale e per gli altri adempimenti di propria competenza.

2. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

3. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di cui all'art. 20, punto 2) a richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 16 - Costituzione

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci è validamente costituita, in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli aventi diritto al voto ed in seconda



convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

3. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 17 - Adempimenti

1. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

2. Le riunioni dell'Assemblea vengono riassunte in un verbale redatto, anche in modo informatico dal Segretario verbalizzatore, sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente dell'Assemblea è raccolto in un libro verbali dell'Assemblea.

3. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 18 - Validità delle deliberazioni

1. L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando la deliberazione riguarda singole persone.

2. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei presenti, salvo quanto stabilito al punto 4) del presente articolo.

3. Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti; le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 21 del Codice civile.

Art. 19 - Intervento e rappresentanza

1. Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto di voto, i minori sono rappresentati dall'esercente la patria potestà; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

2. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno e comunque quando si deliberi su fatti personali.

3. E' facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 20 - Competenze

1. Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e revoca dei componenti degli Organi sociali;
- la nomina e revoca, quanto previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno);
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti ed anche eventuali interventi straordinari;
- approvare i regolamenti interni relativi all'attività sociale redatti dal Consiglio



Direttivo.

- deliberare su tutti gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

2. Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto dell'Associazione;

- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- deliberare sul trasferimento della sede legale in altro Comune;

- deliberare su tutti gli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo

Statuto alla sua competenza.

Art. 21 - Rinnovo organi sociali

1. L'Assemblea ordinaria elegge:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Collegio dei Probiviri;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

2. Le elezioni si svolgono, di norma, ogni 5 (cinque) anni e debbono essere indette con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

3. Le modalità di svolgimento delle elezioni saranno stabilite con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria. Detto regolamento dovrà, comunque, prevedere espressamente il principio del voto singolo a norma dell'art. 2538, comma 2, del Codice civile.

Art. 22 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 (nove) membri, compreso il Presidente eletti tra gli associati. Dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte

dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, sino ad un massimo di due Vice Presidenti che sostituiscono alternativamente il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario e il Tesoriere.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti anche senza formalità. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto o anche a mezzo di ausili telematici o altro, a tutti i componenti, almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

5. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzatore è raccolto in un libro verbali del Consiglio Direttivo.

6. I verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 23 - Costituzione e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

2. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

3. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

Art. 24 - Competenze

Il Consiglio Direttivo:



- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

- esegue i deliberati dell'Assemblea dei soci;

- stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;

- aderisce ad altre associazioni e collabora con istituzioni pubbliche o private in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

- delibera circa l'ammissione degli associati e nel caso motivarne il rigetto;

- determina l'importo annuale delle quote associative ed il termine ultimo per il loro versamento;

- stabilisce annualmente i limiti massimi riconoscibili per i rimborsi spese sostenuti e documentati a favore dei propri soci;

- adotta i provvedimenti di cui all'art. 9;

- assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto;

- adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 25 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

1. Il Consiglio Direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti. In questo caso il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria per la rielezione dello stesso.

2. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal

Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 26 - Presidente Onorario

1. Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per meriti eccezionali acquisiti in attività svolte a favore dell'Associazione.

2. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri enti.

3. Egli partecipa alla riunione del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 27 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti.

3. Per conto dell'Associazione, con delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo, può compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, aprire e movimentare conti correnti, richiedere fidejussioni, leasing e affidamenti bancari, ecc.

4. Il Presidente, allo scadere del mandato, resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 28 - Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e ha la funzione di sostituire il Presidente, nell'esercizio di ogni sua funzione, in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

2. Nel caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente sino



alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.

Art. 29 - Segretario

1. Il Segretario è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri e svolge funzioni di verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e sottoscrive il verbale insieme al Presidente.

2. Coadiuvare il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendono necessarie ed opportune per il regolare funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione e svolge i compiti segretariali.

3. Cura la tenuta dei libri verbali: delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e il libro dei Soci.

Art. 30 - Tesoriere

1. Il Tesoriere è eletto all'interno del Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili.

2. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.

Art. 31 - Il Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea dei soci. Dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella seduta di insediamento viene eletto il Presidente.

2. Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 9.

3. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, e raccolte in un libro verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 32 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera deliberazione, l'Assemblea nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 (tre) membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2), del Codice civile. Può essere altresì nominato un Collegio dei Revisori dei Conti monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2), del Codice civile. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

4. Qualora i membri del Collegio dei Revisori dei Conti siano iscritti al registro dei



revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

5. Le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere verbalizzate, anche in modo informatico, e raccolte in un libro verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 33 - Commissari Tecnici

1. I Commissari Tecnici sono preposti alla verifica dei mezzi del loro stato di originalità, offrono consulenze per il restauro, per le pratiche amministrative, per tutto ciò che concerne le certificazioni A.S.I.

2. Sono nominati dal Consiglio Direttivo che sceglie tra: i suoi membri, i soci e anche non soci; persone particolarmente esperte nella conoscenza dei mezzi sia dal punto di vista meccanico che estetico.

3. Durano in carica fino alla fine del mandato di Presidenza o fino a revoca o dimissioni.

4. Possono ricevere compensi e/o rimborsi spese secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

Titolo V - Norme finali

Art. 34 - Sezioni

L'Assemblea, nella sessione ordinaria, può deliberare la costituzione di nuove sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 35 - Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Organismo competente ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 36 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, da eventuali Regolamenti interni e dalle Deliberazioni degli organi associativi si applicano le disposizioni previste dal Codice del terzo settore e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Art. 37 - Disposizioni transitorie

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e la migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e l'Associazione vi sarà migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

=====

Firmato:

IL PRESIDENTE (CELLINESE Carmine)

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE (DE DOMINICIS Marco)

